

CALCOLO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, fatte salve le esclusioni di Legge e Regolamento.

Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva si arrotondano per difetto per le frazioni inferiori a mezzo metro quadro, per eccesso per le frazioni uguali o superiori a mezzo metro quadro.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza o si è verificata la variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior ammontare della tassa.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o detenzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa, l'abbuono decorrerà cioè dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La tassa, a norma dell'art. 65 - comma 1 .- del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree scoperte per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge.

Ai fini dell'applicazione della tariffa al Mq. relativa al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, sono determinate categorie e sottocategorie di locali ed aree, ed è altresì determinata per ogni categoria e sottocategoria, la quantità presunta di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli elencati all'interno delle varie classi tariffarie vengono ricondotti, ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti, alla classe che elenca tipologie di attività caratterizzate da un utilizzo degli spazi analogo (dal punto di vista della destinazione d'uso e quindi della tipologia di rifiuti prodotti degli spazi) a quello effettuato nell'attività da classificare .

La tassa dovuta viene calcolata moltiplicando la tariffa al mq (applicabile sulla base del tipo di utilizzo delle superfici stesse) per i metri quadrati di superficie tassabile.

Per visionare le varie categorie e le relative tariffe consultare il documento denominato 'TARIFFE'. Incidono sull'importo della tassa eventuali riduzioni concesse.

Alla tassa così determinata sono applicate, per legge, addizionali comunali e provinciali del 15%.